

Il testamento di Vistallo Zignoni

di Vincenzo Rombolà

Il contenuto del documento, che presentiamo pubblicando ampi stralci, nella trascrizione e traduzione del dottor Andrea Zonca di Bergamo, ci consente di analizzare nuovi elementi, importanti per conoscere altri aspetti della vita di Vistallo Zignoni, scoprendo una personalità in parte sconosciuta o diversa dal “personaggio” noto da tempo. Si tratta del suo testamento, dettato il 9 settembre 1530, al notaio Hieronymus di S. Pellegrino e del “Codicillo” in data 13 febbraio 1534, con il quale integra, nei propri diritti successori, la figlia Maddalena, diseredata per indegnità, nel 1530.

Tra i due documenti, si colloca, in ordine di tempo, la lunga lettera pubblicata su “Quaderni Brembani” dello scorso anno, con la quale lo Zignoni si rivolgeva alla Serenissima Repubblica di Venezia per chiedere giustizia contro le angherie alle quali era stato sottoposto dagli Amministratori del Comune di San Giovanni Bianco che gli avevano arrecato ingiustamente notevoli danni patrimoniali.

Nel testamento ribadisce i suoi buoni rapporti con l’illustrissimo Dominio Veneto, del quale si definisce “*stipendiatum*” per i suoi meriti.

Quindi, raccomanda la propria anima e cassa ogni precedente disposizione testamentaria, volendo che sia questo il suo ultimo e valido testamento.

Costituisce quindi eredi universali, che dovranno ricevere tutti i beni posseduti a vario titolo, all’atto della sua morte, “*Gabrielem et Martinum fratres filios legitimos et naturales ipsius testatoris ex Domengina de Peterzanis uxore legitima ipsius testatoris*”, in parti eguali se entrambi saranno vivi o se solo uno di essi fosse vivo, questi sarà erede di tutti i beni.

La preoccupazione di Vistallo, di precisare le varie ipotesi possibili, è giustificata dalla condizione dei figli, come subito dopo specifica nel testamento: “*qui ambo Gabriel et Martinus sunt absentes a territorio bergomensi iam annis viginti proximi peractis vel circa, et item testator ignorat an vivant seu alius eorum vivat nel ne*”.

Se nessuno dei due fosse vivo all’atto della sua morte, dispone che subentri come erede la figlia “*Isabetam*” figlia legittima e naturale, sposata con Antonio di “*Ioannis Martini*” della Costa di San Gallo.

Se dovesse trascorrere del tempo prima che i due o uno dei figli si faccia vivo per reclamare l’eredità spettante, il godimento dei beni mobili ed immobili, disposto a favore della figlia Isabeta, deve essere considerato a titolo di usufrutto e pertanto, nessun affitto può essere preteso dai due fratelli.

A carico di tutti gli eredi, come prima clausola, pone l'obbligo di consegnare alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, ogni anno ed in perpetuo, "*libram unam de unciis viginti oley olive pro lambare sacratissimus Corpus Christi*".

Nel testamento, sono quindi indicati una serie di legati, che devono essere soddisfatti dagli eredi universali, ovvero i figli Gabriele e Martino o la figlia Isabeta.

Verso la figlia Paola, moglie "*excellentissimi dom. Marcantonii Salini phisici*" si riconosce debitore di L. 300, promesse a titolo di dote, e per il giusto risarcimento di detto debito, conferisce ai due coniugi l'usufrutto della terra posseduta e di seguito descritta, fino a quando gli eredi designati non saranno in condizione di soddisfare il debito riconosciuto:

"*una petia terre casate solerate copate porticate iacens in territorio de Sancto Gallo*", per la quota dallo stesso posseduta, con tutti i diritti connessi, così come risulta dall'atto di acquisto dallo stesso stipulato, "*ab illis Albaroti de Dossena*".

In altre parole, non ha pagato la dote promessa alla figlia, non è in condizione di pagarla e pone l'obbligo agli eredi designati di pagarla, risarcendo la figlia Paola, per il ritardo con cui riscuoterà, con l'usufrutto dell'unico bene immobile posseduto.

Da altri documenti sappiamo che la figlia Paola, forse in considerazione della situazione debitoria dello Zignoni nei confronti del Comune di San Giovanni Bianco, rinuncerà all'eredità, con atto in data 7 maggio 1538, salvo reclamarla qualche anno dopo.

Al nipote Pietro, figlio del fratello Giuseppe, detto "Fra", lascia il legato di L. 25, a titolo di "soluzione" del debito che aveva nei confronti del fratello e della moglie.

Alle tre figlie del fratello Girolamo, detto "Casamira", Cristina, Cameria e Sililiola, lascia un legato di L. 2, ovvero soldi 40 ciascuna.

Alle figlie del fratello Giuseppe, Giovanna e Zoanina, detta "Zanola", assegna un legato di soldi 40 ciascuna.

Ancora alla figlia Paola, assegna la somma di soldi 40, quale quota residua della dote.

Alla figlia Antonia, moglie di mag. "Petri perolari (= che produce paioli) de Arigonibus de Vedeseta" soldi 40 a titolo di completamento del pagamento della dote, promessa con atto pubblico rogato dal notaio Giovanni de Raspis o da altro notaio.

Diversa e molto sofferta la disposizione nei confronti della figlia Maddalena, considerata indegna di succedergli, per il suo comportamento, e pertanto è diseredata.

Le parole riportate nel testamento, fanno intravedere la sofferenza del padre, per il comportamento della figlia:

"*Item salvis predictis non sine gravissimo et intimo dolore / considerans quod Magdalena filia naturalis ipsius test. legitima / nubilis hiis proximis dieb. postposita omn(i) timore Domini et spretio paterna obedientia / et omni posposito humano pudore et verecondia dum/ ex domo... paterne[!] aufugit cum non mediocri scandalo / et iniuria et dedecore honoris et dignitatis ipsius / testatoris et eius agnominis et cognominis ex annorum / suorum, et forsitam inscito et invito ipso... padre suo / nupsit; ide ut ipsius Magdalene pace carnis / transeat in extemplum, igitur omni meliori modo via / iure et forma, ne quibus rebus petere poteret ex predictis / causis et aliis etiam rario-nib. et causis animam suam..., / eandem Magdalenam exheredavit et privavit omni dote / et hereditate...."*

E continua, a completamento della disposizione: "*Tam ipso testatore vivente / quam post eius mortem, itaque ipsa Magd. tamquam indolens / et patri rebellis nihil penitus habeat aut habere voleat, / consequi posset tam ratione dotis quam(que) legitima / vel*

alterius quote partis vel ratione denariorum / vel aliquo alio quesito, colore [?], causa vel ingenio sed proprio / pecunia sua, et removit omni hereditate et omni beneficio / bonorum et hereditatis ipsius test. ad ceterorum filiorum / exemplum et memoriam". Naturalmente, come avremo modo di vedere in seguito, la disposizione verso la figlia non è definitiva e prevede anche la possibilità che vi sia un ravvedimento da parte della stessa e quindi una integrazione nella sua quota di eredità.

"Item salvis PDCis volens etiam una aliqua benignitate erga ipsam / Magd. licet indignam, ideo extit et disposuit quod si / dicta Magd. nupserit Alberto Iacobi Alberti de Cagnis / cois de S. Gallo, cuius medio et suggestione putet / illam ex domo aufugisse, et vitam honestam duxerit /, et ambo ipsi iugales se bone et honeste gessient ac / pacifice tam erga ipsum test. quam erga eius / filios et filias, eo casu eidem Magd. iudicavit / et legavit libras centum imp. in totum dandas et solvendas / per heredes institutos ut restarent in termino annorum decem prox. / futur., videlicet libras decem imp. singulo anno, in quibus libris centum / imp. computare debeat omnes vestes et alia bona habita per ipsam / Magdalenam et asportata ex domo ipsius testatoris, et hoc pro / omni et toto eo quod ipsa Magdalena habere petere et consequi possit / aut poterit in bonis et heredit. ipsius testatoris tam ratione / dotis quam ratione alicuius legitima vel alterius pena vel alia quaquam /ratione vel causa salvis infrascriptis".

* * *

Il testamento, come già anticipato, è stato redatto in data 9 aprile 1530, dal notaio Hieronimus de S.to Piligrino, nella vicinia di San Salvatore, a Bergamo, nella sala destinata alle riunioni del Consiglio del Consorzio della Misericordia di Bergamo.

Il secondo documento, rogato dallo stesso notaio, il 13 febbraio 1534, *"in archivio scripturarum Consorzii Misericordie Bergomi"* è il "codicillo" al testamento, resosi necessario in conseguenza del cambiamento dei rapporti con la figlia Maddalena, che nel testamento era stata diseredata, salvo che non avesse regolarizzato la propria condizione famigliare, nel termine di dieci anni.

In questo caso aveva disposto, che le fosse corrisposta la somma di L. 100, entro la scadenza dei 10 anni, con conseguente decadenza di altri capitoli presenti nel detto testamento.

Avuta notizia che la figlia si era unita in matrimonio legittimo al detto Alberto, fin dal tempo della fuga dalla casa paterna, ed in seguito avevano entrambi i coniugi tenuto buona condotta verso lo stesso ser Vistallo e più volte avevano chiesto perdono per quel matrimonio clandestino, celebrato nonostante il padre fosse contrario, il padre stesso si era sentito "costretto" dal sentimento di amore paterno e pietà a concedere il perdono ai due coniugi.

Revocava pertanto il legato di L. 100 ed assegnava alla figlia Maddalena, una dote di L. 400, da esigersi sui beni paterni a qualunque titolo, versando L. 165 subito come acconto.

E *"affinché né la figlia Maddalena, né i figli che da lei nasceranno possano essere macchiati di alcuna ribellione al padre o essere indegni di qualsiasi futuro beneficio a seguito dei capitoli disposti nel detto testamento, revoca con il presente codicillo la detta macchia di ribellione al padre"*.

Anzi, alla stessa Maddalena lascia, in segno di indulgenza soldi 40, oltre alle suddette 400 promesse, confermando per il resto tutto quanto disposto in detto testamento.

Per motivi di spazio, non si trascrive il testo in latino, del codicillo.


Credo opportuno invece sottolineare alcuni elementi che emergono dal contenuto dei documenti indicati e che consentono di delineare meglio la personalità di Vistallo Zignoni.

Il primo elemento è l'attenzione riservata alla famiglia, sia ai figli ed alle figlie, che agli altri componenti indicati, preoccupandosi di salvaguardare i loro diritti, e di non arrecar torti a nessuno.

Il codicillo, addirittura ha come obiettivo la riparazione di un torto, che avrebbe arre-

cato alla figlia Maddalena, se non avesse modificato il contenuto del testamento, alla luce della nuova situazione creatasi dopo il pentimento della stessa e l'invocazione del perdono, celebrando regolare matrimonio.

Si preoccupa perfino di salvaguardare i diritti successori dei possibili nipoti, inserendo nel testamento: "Se i detti eredi costituiti, Gabriele e Martino... *eo casu ipsos / filios masculos legitimos et naturales per... et non per capita heredes universales suos instituit et nominavit, / qui tamen nullum administratorem vel adm.es revocari / petere possint ab ipsa Isabeta suprascripta / libera usufructuaria usque quo legitime constiterit et / clare probatum constiterit de bonis... aribus legitimis ut s.,/nec possit etiam nubere aut in ius votare predictam / Isabetam ratione aliquorum bonorum mobilium utensilium / ipsius testatoris, sed teneant stare simplici dicto (?) eiusdem / Isabete in premissis, et dicto casu quo ipsi filii filiorum / superessent et heredes fuerint,*



La prima pagina del testamento di Vistallo Zignoni (Archivio di Stato, Bergamo)

eo casu dicta Isabeta / habere debeat, et ex nunc dicto casu eidem iudicavit / libr. quinguecentum imp. pro dote ultra usumfructum de quo supra, / cum adhuc non fuerit dotata per se testatorem, nec posset expelli a possessione ipsorum bonor. et hereditatis nisi prius / habens tum effectu (?) predictas libras quinguecentum imp. ut supra".

Il secondo elemento, è la situazione economica dello Zignoni quale emerge dal contenuto del testamento e che non appare solida.

Tanti legati sono disposti a compensazione di debiti contratti con i famigliari e proba-

bilmente non onorati alla scadenza, promesse di dote non pagate alle figlie ed in particolare la dote assegnata alla figlia Maddalena di 400 Lire, ma pagata solo per 165. Forse contava di risollevarsi a seguito della soluzione della vertenza con il Comune di San Giovanni Bianco, ma, come abbiamo riferito commentando il documento pubblicato su “Quaderni Brembani” dello scorso anno, la sentenza definitiva arrivò dopo la sua morte e nella seduta del Consiglio Comunale del 30 maggio 1538 fu approvata una transazione, che prevedeva il dissequestro di parte dei beni immobili facenti parte della sua eredità, dietro il pagamento della somma di 28 ducati d’oro.

Non ebbe miglior esito la lettera scritta in data 20 gennaio 1534, da mons. Pietro Lipomano, vescovo di Bergamo, al “presbitero” Antonio Boselli, “*beneficiale*”, della Chiesa di San Giovanni Bianco, ingiungendogli di comunicare ai fedeli durante le solenni funzioni religiose, quando il concorso del popolo è maggiore... che le tasse versate dal 1470 in poi, da Vistallo Zignoni e da suoi famigliari, quantificate in L. 555, erano un’imposizione arbitraria e dovevano essere restituite entro 30 giorni, trascorsi i quali i responsabili sarebbero incorsi, ipso facto, nella scomunica.

La somma concordata con il Comune, come abbiamo riferito, fu pagata dal genero Alberto Cagnis, che era il marito della figlia Maddalena.

Il terzo elemento importante è il legato a favore della Chiesa di San Giovanni Bianco, che prevedeva in perpetuo la fornitura dell’olio d’oliva per la lampada dell’altare del Santissimo Sacramento, impegnando, per il pagamento del legato, indistintamente tutti gli eredi; indicativo della fede di Vistallo Zignoni.

Ultimo elemento da sottolineare, è l’assenza di qualsiasi riferimento alla consegna della Sacra Spina alla Chiesa di San Giovanni Bianco; è stato ipotizzato che l’omissione fosse dovuta alla necessità di non renderlo pubblico in quanto lo Zignoni ne era venuto in possesso, sottraendola dal bottino di guerra consegnato alla Repubblica di Venezia il 16 agosto 1495, subito dopo la battaglia di Fornovo in Val di Taro.

Anche se non dimostrato, ciò è plausibile e nessun elemento è stato rilevato che ci possa far considerare insostenibile detta ipotesi. Anzi, considerato il contenuto della petizione, della quale abbiamo parlato in precedenza, rendere pubblico un fatto così importante poteva pregiudicare irrimediabilmente l’esito della sua istanza alla Repubblica di Venezia.

Da documenti successivi, ed in particolare da una dichiarazione rilasciata dal parroco don Silvestro Grataroli, in occasione della Visita Pastorale di Mons Daniele Giustiniani, sappiamo che i documenti dell’avvenuta donazione da parte di Vistallo Zignoni della Sacra Spina esistevano nell’archivio parrocchiale di San Giovanni Bianco, ma andarono ben presto smarriti.